



www.dvzlex.it

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA

Ricorso

di **Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l.** (c.f./p.iva 02299040036), con sede in via Chiesa Vecchia n. 9, Macugnaga (Verbano Cusio Ossola), in persona del legale rappresentante, Filippo Besozzi, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Hebert D'Herin del Foro di Aosta (c.f. DHRHRT70M14A326V; fax 0110432199; p.e.c. dherin@pec.studiolegaledherin.it) e dall'avv. Riccardo Viriglio del Foro di Torino (c.f. VRGR71L09L219G; fax 0110432199; p.e.c. riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it), con elezione di domicilio digitale presso tali indirizzi p.e.c. degli stessi avvocati, in virtù di procura speciale a parte in calce a questo ricorso 21 gennaio 2026, con istanza di ricevere le comunicazioni di giudizio agli indirizzi p.e.c. dherin@pec.studiolegaledherin.it e riccardoviriglio@pec.ordineavvocatitorino.it

contro **il Ministero del Turismo**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, indirizzo p.e.c. inserito nel Registro delle PP.AA. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

contro **il Ministero del Turismo**, in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo p.e.c. inserito in IPA (quale indirizzo primario) segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it

nei confronti della società **Monte Catria Impianti Scarl**, c.f. 02500190414, quale beneficiaria di contributo per il progetto n. 48676 localizzato nell'area montana degli appennini, ultima nella graduatoria dell'Allegato n. 1 del decreto impugnato (senza considerare la Azienda Servizi Municipali Rieti Spa in quanto riservataria di contributo per il progetto di *snow-*

farming), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo p.e.c. inserito nel Registro INI-PEC montecatriaimpianti@pec.it

nei confronti della società **Tofana SrL**, c.f. 01089670259, quale beneficiaria di contributo per il progetto n. 48265 localizzato nell'area montana delle alpi, posizionata al n. 27 nella graduatoria dell'Allegato n. 1 del decreto impugnato (e all'ultimo posto dei progetti di tale area montana delle alpi), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo p.e.c. inserito nel Registro INI-PEC tofana@pec.it

per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento

1) del decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769 (**doc. 14**),

2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale provvedimento, comunque compresi la cd. graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 (**doc. 13**), nonché degli atti e verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale (allo stato non conosciuti).

FATTO

1) La Ricorrente (Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l.) ha nel suo oggetto sociale *«la gestione di impianti di trasporto a fune, di impianti sciistici e sportivi nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi»* (**doc. 1**). Essa opera ed è attiva nel comprensorio sciistico di Macugnaga (VB), alle pendici del Monte Rosa, e, in particolare, è concessionaria sino al 31 dicembre 2036 della gestione degli impianti di risalita del comprensorio Pecetto-Burki-Belvedere, di proprietà del Comune di Macugnaga, in forza della deliberazione del Consiglio comunale 8 ottobre 2024, n. 32.

2) Con avviso pubblico prot. n. 0015791/24 del 3 giugno 2024 (**doc. 2**) il Ministero del Turismo ha indetto una *«procedura valutativa a graduatoria»* per la concessione delle risorse stanziare

sul fondo per l'ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale, istituito dall'art. 1, co. 592, legge 29 dicembre 2022, n. 197, rifinanziato con legge 30 dicembre 2023 n. 213 (di seguito anche il "Fondo"). Lo scopo è *«sostenere interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani al fine della fruizione della montagna per tutto l'anno e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale»* (art. 1).

3) Le risorse messe a disposizione dall'avviso e gravanti sul Fondo ammontano a «€ 229.512.474,24 afferenti al quinquennio 2024-2028» e ne è prevista la ripartizione nel seguente modo (art. 5):

- una quota del 60% è destinata *«ai progetti localizzati nell'area montana delle alpi»* e la residua quota del 40% *«nell'area montana degli appennini»*, fatta salva la possibilità per ognuna delle quote di confluire nel *«finanziamento della graduatoria finale»* in caso *«di non completo utilizzo delle risorse finanziarie afferenti»* alla stessa;
- una riserva pari ad euro 1.500.000 è destinata al finanziamento per lo sviluppo di progetti di *snow-farming* per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026;
- una riserva pari al 15% dell'importo totale è destinata alle aziende con le caratteristiche di Microimpresa o Piccola Impresa ai sensi della direttiva UE 2023/2775.

4) In sintesi, l'avviso pubblico:

- negli articoli 3 e 4 identifica, rispettivamente, gli operatori economici (le "Imprese") ammessi a fruire delle risorse e i relativi requisiti (soggettivi) di ammissibilità che gli stessi devono soddisfare, da attestarsi mediante *«dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000»* in sede di presentazione della domanda di finanziamento;
- negli articoli 6, 7, 8 e 9 individua gli interventi e le spese ammissibili, le relative modalità di attuazione e le condizioni di fruizione delle risorse, con la precisazione che (art. 9, co 1) *«il contributo massimo concedibile sul singolo beneficiario è pari a euro*

10.000.000,00 (...) su più piani, comprensivo di IVA, qualora non recuperabile dal beneficiario»;

- negli articoli 10 e 11 stabilisce le modalità ed i termini di presentazione della domanda e della proposta progettuale a corredo della stessa;
- nell'articolo 13 fissa i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

5) Per quanto d'interesse ai fini del giudizio, ai sensi del richiamato articolo 13, la proposta progettuale è valutata - ad opera di *«un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del Turismo, formata da tre componenti e presieduta da un componente dello stesso Ministero»* - sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punti:

- a) *«sostenibilità economico finanziaria»* (criterio A), punti 50/100;
- b) *«cantierabilità»* (criterio B), punti 40/100;
- c) *«premialità»* aggiuntiva, punti 10/100.

È prevista una soglia di sbarramento in quanto *«sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100»* (comma 2), ma tale punteggio minimo è calcolato senza considerati i punti assegnati per la premialità aggiuntiva, i quali dunque *«non concorrono al raggiungimento della soglia minima»* (comma 4).

6) I suddetti criteri e punti sono, a loro volta, suddivisi in sotto-criteri e sotto-punteggi (stesso art. 13).

7) In particolare, il criterio della *«sostenibilità economico finanziaria»*, criterio A (50 punti), è valutato in base:

- agli *«impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto»* (A1), mediante l'assegnazione di 20 punti per la *«presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento»* e di 10 punti per la *«presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti»*;

- al «DSCR – Rapporto di copertura del servizio del debito» (A2), mediante l'assegnazione di punti 30 in caso di «DSCR uguale o superiore a 1» e di punti 15 in caso di «DSCR inferiore a 1».

8) Il criterio della «cantierabilità» (40 punti) è invece valutato in base al «livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta», secondo la seguente graduazione contenutistica e di punteggio:

- «A. capitolato speciale – punti 5;
- B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10;
- C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20;
- D. progetto esecutivo – punti 30;
- E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10».

9) Infine, il criterio della «premieria aggiuntiva» (punti 10) è valutato in base:

- al cd. «impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati», mediante l'assegnazione di 2 punti;
- al cd. «ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento», mediante l'assegnazione di 2 punti;
- alla cd. «capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica», mediante l'assegnazione di 2 punti;
- alla cd. «capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie», mediante l'assegnazione di 2 punti;
- al cd. «impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti», mediante l'assegnazione di 2 punti.

10) Entro il termine prefissato delle ore 12,00 del 27 settembre 2024 (poi prorogato al 15 ottobre 2024), la Ricorrente, utilizzando la piattaforma telematica messa a disposizione dal

Ministero del Turismo, ha presentato il proprio *dossier* di candidatura che, per quanto qui di interesse, consta:

- della domanda di partecipazione, redatta sul modello predisposto dal Ministero del Turismo, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità (**doc. 3**);
- della descrizione del progetto proposto, denominato “*Monte Rosa Vertical View*”, consistente nella realizzazione di una «*nuova cabinovia ad ammorsamento temporaneo Pecetto – Burki – Belvedere 10 posti*» in sostituzione delle «*attuali seggiovie biposto "Pecetto - Alpe Burki" e "Alpe Burki – Belvedere"*» (**doc. 4**);
- della sintesi dei contenuti del progetto (**doc. 5**);
- delle autorizzazioni, dei permessi e delle concessioni rilasciati e/o in fase di rilascio (**doc. 6**);
- della lettera di Banca Progetto S.p.A. datata 14 ottobre 2024 avente ad oggetto «*Comunicazione Delibera di concessione del finanziamento/affidamento*», nonché della lettera della Banca Popolare di Sondrio datata 22 ottobre 2024 avente ad oggetto «*Comunicazione di assunzione incarico di valutazione del finanziamento bancario ordinario a supporto del programma di investimento (...)*» del Ricorrente (**doc. 7**);
- della perizia asseverata, a firma del dott. Alessandro Caucci Molara in data 28 ottobre 2024, attestante la «*congruità dei costi del programma di spesa e le previsioni dei flussi di cassa*», da cui emerge un «*indice D.S.C.R. (...) pari a 1,6 nell'anno di entrata a regime e pari a 1,43 nell'anno di regime effettivo del nuovo impianto*» (**doc. 8**);
- del “*Modulo A – Requisiti scheda del progetto*” (**doc. 9**);
- del “*Modulo C – Dichiarazione relativa alle tipologie e dimensioni dell’impresa*”, da cui emerge la natura di “piccola impresa” del Ricorrente (**doc. 10**);
- del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’impianto proposto (**doc. 11**);
- della documentazione a dimostrazione del «*soddisfacimento dei criteri di premialità*» (**doc. 12**).

11) La domanda e i documenti della Ricorrente superavano la verifica di ammissibilità formale condotta ai sensi dell'art. 12 dell'avviso pubblico e, pertanto, erano sottoposti a valutazione ai sensi dell'art. 13 dell'avviso medesimo.

12) In esito alla valutazione delle domande da parte dell'apposita Commissione e del sorteggio pubblico del 14 novembre 2025 volto a definire l'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio, con nota del Ministero del Turismo prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025 era pubblicato l'elenco dei soggetti ammessi, e la relativa graduatoria, e l'elenco dei soggetti non ammessi (**doc. 13**).

13) In particolare, la Ricorrente figurava nell'elenco dei soggetti ammessi alla posizione n. 104 mediante l'assegnazione di 55 punti e di 0 punti relativi al criterio della premialità aggiuntiva; il contributo massimo concedibile, tuttavia, era erroneamente indicato in € 592.561,92, anziché in € 10.000.000,00.

14) Con l'impugnato decreto protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769 del 27 novembre 2025, il Ministero del Turismo (**doc. 14**):

- rilevava l'erronea indicazione nell'elenco del 20 novembre 2025 proprio del contributo massimo concedibile alla Ricorrente e lo correggeva indicando l'esatto importo di € 10.000.000,00;
- riduceva a euro € 161.763.674,24 il *plafond* complessivo destinabile alla concessione dei contributi;
- approvava gli esiti dell'istruttoria confluita nell'elenco del 20 novembre 2025;
- stilava nell'Allegato 1 l'elenco dei «*soggetti a cui è concesso il contributo*» per un importo pari al valore del contributo massimo concedibile risultante dall'elenco;
- stilava nell'Allegato 2 l'elenco dei «*soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo*», e che potranno beneficiare di ogni eventuale rinveniente disponibilità di risorse sul Fondo;
- riportava nel suo Allegato 3 i soggetti non finanziabili, cioè quelli che non avevano raggiunto il punteggio minimo (45/100) di sufficienza per il finanziamento.

La Ricorrente figura nell'Allegato 2 (*«soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo»*).

15) Con *«istanza di autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990»* sottoscritta e trasmessa digitalmente il 3 dicembre 2025 (**doc. 15**) la Ricorrente chiedeva la correzione in autotutela del decreto protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769 del 27 novembre 2025 deducendo: (i) l'erroneità dell'attribuzione del punteggio pari a 55, anziché di quello corretto di spettanza pari a 76, e, di conseguenza, (ii) l'erroneità della sua inclusione nell'elenco dell'Allegato 2 relativo ai *«Soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo»*, anziché in quello corretto di spettanza dell'Allegato 1 relativo ai *«Soggetti a cui è concesso il contributo»*.

16) In assenza di riscontro, con lettera del 24 dicembre 2025 (**doc. 16**) i sottoscritti procuratori per la Ricorrente reiteravano l'istanza e, contestualmente, formulavano richiesta di accesso documentale per l'estrazione di copia degli atti e dei verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale.

17) Stante la perdurante inerzia del Ministero, ne seguiva un'ulteriore diffida dei sottoscritti procuratori in data 12 gennaio 2026 (**doc. 17**).

18) In riscontro alla richiesta di accesso documentale, il Direttore generale del Ministero del Turismo inviava la lettera "interlocutoria" del 16 gennaio 2026 (**doc. 18**), nella quale:

- dichiarava ammissibile l'accesso alla *«documentazione afferente direttamente (...) [la] società richiedente, ivi inclusa la documentazione dalla stessa prodotta in sede di partecipazione alla procedura»*, tuttavia posticipandone la consegna *«con separata e successiva trasmissione PEC»*, che ad oggi non è pervenuta;
- differiva invece *«la decisione sull'istanza di accesso relativamente alla documentazione contenente dati di soggetti terzi diversi (...) [dalla] società istante, in attesa dell'esito della procedura di notifica ai controinteressati»*.

La Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, propone dunque ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 dell'avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per irragionevolezza manifesta: violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241.

A) La proposta progettuale della Ricorrente ha ottenuto 55 punti su 100 disponibili.

L'assegnazione di tale punteggio emerge dall'impugnato decreto del 27 novembre 2025 con cui è stato concesso oppure denegato il contributo ai vari soggetti interessati, previa approvazione dell'istruttoria pregressa e dell'elenco del 20 novembre 2025.

Da quest'ultimo elenco, in particolare, si ricava che il punteggio ottenuto dalla Ricorrente è relativo soltanto ai criteri della «*sostenibilità economico finanziaria*» (criterio A), cui l'avviso attribuisce punti 50/100, e della «*cantierabilità*» (criterio B), cui l'avviso attribuisce punti 40/100.

Ciò in quanto la Ricorrente, per contro, non ha ottenuto alcun punteggio (punteggio pari a 0) per il criterio della «*premialità*» aggiuntiva, cui l'avviso attribuisce punti 10/100 (aspetto costituente l'oggetto del successivo motivo di ricorso).

In sostanza, rispetto ai 90 punti disponibili per i criteri A e B, la Ricorrente ne ha ottenuti soltanto 55.

B) Tale assegnazione, tuttavia, è illegittima e irragionevole, tenuto conto sia della natura oggettiva dei criteri di aggiudicazione che dei contenuti - altrettanto oggettivi - della proposta progettuale.

Come evidenziato nell'illustrazione in fatto, il criterio della «*sostenibilità economica finanziaria*» (criterio A) prevede l'assegnazione del relativo punteggio (50 punti) sulla base di

un metodo tabellare – secondo la logica *on/off* – che associa un punteggio fisso alla mera presenza di un determinato elemento richiesto. In particolare, sono previste:

- quanto al sottocriterio A1, l'attribuzione di 20 punti per la «*presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento*» e di 10 punti per la «*presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti*»;
- quanto al sottocriterio A2, l'attribuzione di 30 punti in caso di «*DSCR uguale o superiore a 1*» e di 15 punti in caso di «*DSCR inferiore a 1*».

Lo stesso metodo tabellare vale rispetto al criterio della «*cantierabilità*», perché l'assegnazione del relativo punteggio segue la seguente graduazione – appunto - tabellare:

- per il capitolato speciale: punti 5;
- per il preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato: punti 10;
- per il progetto di fattibilità tecnico-economica: punti 20;
- per il progetto esecutivo: punti 30;
- per il possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri: punti 10.

È documentalmente provato che la proposta progettuale presentata dalla Ricorrente è corredata:

- a) della lettera di Banca Progetto S.p.A datata 14 ottobre 2024, avente ad oggetto “Comunicazione Delibera di concessione del finanziamento/affidamento”, in cui l'Istituto bancario comunicava al Ricorrente che «*in data 14/10/2024 la Banca ha deliberato di concedere alla Vostra Impresa il finanziamento richiesto per l'importo 4.000.000 euro, secondo i termini e alle condizioni*» riportate (doc. 7);
- b) della perizia asseverata, a firma del dott. Alessandro Caucci Molara in data 28 ottobre 2024, attestante la «*congruità dei costi del programma di spesa e le previsioni dei flussi di cassa*», da cui emerge un «*indice D.S.C.R. (...) pari a 1,6 nell'anno di entrata a regime e pari a 1,43 nell'anno di regime effettivo del nuovo impianto*» (doc. 8);

- c) del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di realizzazione di una «*nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo Pecetto - Burki - Belvedere 10 posti*», con la precisazione che alcuni elaborati del medesimo presentano un livello di approfondimento anche maggiore, pari al progetto esecutivo (doc. 11).

Sulla base dei richiamati elementi documentali e dei relativi punteggi tabellari, la Ricorrente aveva (ha) titolo all'attribuzione, rispettivamente, di 20 punti, 30 punti e 20 punti, per un totale di 70 punti, di per sé sufficienti a determinarne l'inclusione nelle prime posizioni dell'Allegato 1, quello dei «*soggetti a cui è concesso il contributo*», di cui all'impugnato decreto.

C) Ne consegue che l'avvenuta attribuzione alla Ricorrente di 55 punti e la conseguente sua inclusione nell'Allegato 2 dei «*soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo*» sono erronei, illegittimi e meritevoli di annullamento.

2. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 dell'avviso pubblico. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché per irragionevolezza manifesta: violazione dell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241.

A) Come già evidenziato nell'illustrazione in fatto (punto 9), l'articolo 13 dell'avviso pubblico contempla tra i criteri di aggiudicazione anche quello della «*premialità*» aggiuntiva, cui assegna «*fino ad un massimo di 10 punti*».

Tale criterio è, a sua volta, suddiviso in sotto-criteri coi relativi sotto-punteggi:

- impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati: 2 punti;
- ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento: 2 punti;
- capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica: 2 punti;
- capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie: 2 punti;

- impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti: 2 punti.

Rispetto al criterio in esame la Ricorrente non ha conseguito alcun punteggio, come si ricava dall'elenco del 20 novembre 2025 - e approvato con l'impugnato decreto del 27 novembre 2025 - da cui emerge l'assegnazione alla Ricorrente di 55 punti e di 0 punti per la premialità.

B) Tale azzeramento, tuttavia, è immotivato, irragionevole e, soprattutto, ingiustificato alla luce dei contenuti della proposta progettuale della Ricorrente.

Infatti, come esplicitato nei documenti del *dossier* di candidatura (nostro doc. 12), la proposta progettuale della Ricorrente soddisfa in pieno i seguenti criteri premiali previsti dall'avviso pubblico in quanto:

- è idonea a generare un impatto positivo sull'attrattività turistica del comprensorio sciistico di Macugnaga come diffusamente argomentato nel Capitolo VI, paragrafo a), del documento illustrativo-progettuale dell'intervento (nostro doc. 9, pag. 43 del pdf), in cui si evidenzia, fra le altre cose, che *«l'impatto dell'iniziativa sull'attività turistica del comprensorio secondo uno scenario che può definirsi "conservativo" stima, relativamente all'area del "Belvedere" e "Monte Moro" per il primo esercizio "a regime" 2028/29 un incremento dei biglietti commercializzati da n. 80.000 a n. 113.000 annui ad un prezzo unitario medio pari ad € 20,6 rispetto a n. 80.000 biglietti come media dell'ultimo biennio ad un prezzo pari ad € 22 in inverno e € 13 in estate cui seguirà un incremento annuale pari a circa il 3%. A valle del programma di investimenti pluriennale completo si conta di raggiungere una quota pari a n. 150.0000 biglietti annui (...).»*;
- è in grado di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica come diffusamente argomentato nel Capitolo VI, paragrafo b), del medesimo documento illustrativo-progettuale dell'intervento (nostro doc. 9, pagg. 45-46 del pdf), in cui si evidenzia e dimostra, fra le altre cose, che, *«per quanto attiene alle sinergie con il comparto turistico-ricettivo si segnalano i significativi "endorsement" in favore*

dell'iniziativa rilasciati dai più importanti operatori del comparto nel bacino di riferimento dell'infrastruttura e, in particolare, i principali e più qualificati gruppi alberghieri attivi nel comprensorio del Lago Maggiore e sul Lago di Mergozzo».

L'effettiva consistenza di tali ricadute è infatti dimostrata anche dalla *“lettera di sostegno al Progetto di Sviluppo Pecetto-Burki-Belvedere”* datata 2 ottobre 2024 della società proprietaria di tre strutture ricettive sui laghi Maggiore e di Mergozzo, nonché della *“lettera di endorsement del Progetto di Sviluppo Pecetto-Burki-Belvedere”* del gruppo alberghiero proprietario di cinque strutture sul lago Maggiore (entrambe prodotte al Ministero: doc. 12, pagg. 2 e s.);

- genera altresì un impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti, come diffusamente argomentato nel Capitolo VI, paragrafo c), del medesimo documento illustrativo-progettuale dell'intervento (nostro doc. 9, pagg. 46 e s. del pdf); tant'è che, come emerge anche dalla *“articolazione e contenuti del programma”* e dagli *“obiettivi generali”* dello stesso *«la nuova cabinovia a dieci posti ad ammortamento automatico è progettata per sostituire le due seggiovie esistenti, con l'obiettivo di risolvere alcuni fattori critici che attualmente vengono registrati: (...) - obsolescenza degli Impianti: le attuali seggiovie operano oltre il termine di vita tecnica, in regime di proroga»* (cfr. stesso doc. 9, pag. 27).

La Commissione, assegnando 0 punti alla Ricorrente, dimostra inconfutabilmente di aver omesso del tutto la valutazione, sotto i profili in esame, della proposta progettuale, la quale, invece, avrebbe meritato 6 punti.

C) Ne consegue la fondatezza degli eccepiti vizi di violazione della *lex specialis* e di eccesso di potere.

D) In conclusione, tenuto conto delle censure di entrambi i motivi di ricorso, la Ricorrente aveva (ha) titolo all'attribuzione di 76 punti su 100, ossia 21 punti in più rispetto a quelli

illegittimamente assegnati dall'Amministrazione, sicché la Ricorrente dovrebbe addirittura posizionarsi nei primi 10 posti della graduatoria.

3. Istanza istruttoria.

A) Con la lettera "interlocutoria" 16 gennaio 2026 il Ministero - in accoglimento dell'istanza di accesso della Ricorrente 24 dicembre 2025 - ha dichiarato ammissibile l'accesso alla «documentazione afferente direttamente (...) [la] società richiedente, ivi inclusa la documentazione dalla stessa prodotta in sede di partecipazione alla procedura», posticipandone la consegna «con separata e successiva trasmissione PEC».

Senonché, alla data di notifica di questo ricorso il Ministero non ha spedito alla Ricorrente tale documentazione.

B) Pertanto, si chiede al Giudice di ordinare all'Amministrazione l'acquisizione in questo giudizio, salvo che nel frattempo il Ministero non abbia dato seguito alla sua "promessa" (depositando spontaneamente tale documentazione in giudizio, oppure inviandola direttamente alla Ricorrente).

4. Istanza cautelare.

A) Sul *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

B) Quanto al danno, nelle ultime settimane si sono verificati negli impianti in quota del comprensorio alcuni incidenti, che non hanno causato vittime, ma che comunque hanno causato ferimenti alle persone e danni alle cose (cfr. **doc. 19**), dimostrando l'impellente necessità di ammodernare e sostituire gli impianti esistenti, ormai obsoleti, come ampiamente illustrato dalla Ricorrente nel suo *dossier* di candidatura.

Nel decreto qui impugnato si è proceduto - sulla base del «*plafond finanziario*» disponibile - «alla formale concessione provvisoria dei contributi, nei confronti dei soggetti indicati nell'Allegato 1» (cfr. l'ultima premessa), e si è precisato che «l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula dell'apposito disciplinare di obblighi, da sottoscrivere tra il Ministero del turismo e ciascun beneficiario» (art. 3, co. 1).

In assenza di una sospensione cautelare degli atti impugnati e malgrado l'accoglimento di questo ricorso all'esito del giudizio, quindi:

- 1) la procedura - che ha risorse limitate (peraltro ridotte drasticamente col decreto impugnato rispetto all'avviso) - proseguirebbe con le ulteriori fasi (disciplinari d'obblighi; erogazioni dei contributi ai beneficiari; spendita di tali contributi da parte dei beneficiari);
- 2) l'Amministrazione erogherebbe risorse a soggetti che invece - a fronte del corretto posizionamento in graduatoria della Ricorrente - non ne avrebbero (avuto) titolo;
- 3) tali soggetti inizierebbero a spendere tali risorse;
- 4) quindi, il concreto finanziamento della proposta della Ricorrente sarebbe negato (assenza di fondi) o comunque ritardato per un tempo indefinito (ad es. a causa dei tempi per il recupero dei finanziamenti da chi non ne aveva titolo, sempreché tale recupero possa avvenire).

Il tutto in un crescendo di oneri, adempimenti e ritardi che appare contrario anche all'interesse pubblico.

Per tutte queste ragioni la Ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede a codesto Tribunale Amministrativo Regionale che:

- in via istruttoria, ordini al Ministero del Turismo di depositare in giudizio copia degli atti e dei verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale, come chiesto dalla Ricorrente nell'istanza di accesso 24 dicembre 2025 e come riconosciuto dallo stesso Ministero con la lettera 16 gennaio 2026;
- in via cautelare, sospenda gli atti impugnati;
- nel merito, dichiari illegittimi e annulli gli atti impugnati per tutti i vizi dedotti.

Con riserva di motivi aggiunti di ricorso.

Con richiesta di sentire i difensori in camera di consiglio.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

Si producono i documenti citati nel ricorso, come da separato elenco.

Per questo ricorso ordinario è dovuto il contributo unificato di euro 650.

Torino, 23 gennaio 2026

avv. Riccardo Viriglio

RICCARDO VIRIGLIO
 2026.01.23
18:39:35 +01'00'

avv. Hebert D'Herin

 Hebert
D'Herin
Avvocato
23.01.2026
18:36:58
GMT+01:00